

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Indice

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni Generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Occupazioni d'urgenza
- Art. 8 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 9 Decadenza della concessione
- Art. 10 Revoca della concessione
- Art. 11 Rinnovo delle concessioni
- Art. 12 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.13 **Oggetto della tassa**
- Art 13bis **Soggetti passivi**
- Art.14 **Graduazione della tassa -**
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art.15 **Criteri per la determinazione della tassa**
- Art.16 **Misurazione dell'area occupata - criteri**
- Art.17 **Tariffe**
- Art. 17bis Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio**
- Art. 17 ter Passi carrai - affrancazione dalla tassa**
- Art.18 **Denuncia e versamento della tassa**
- Art.19 **Accertamento e Controllo**
- Art. 19 bis **Interessi**
- Art.20 **Sanzioni**
- Art. 20 bis **Rimborsi**
- Art. 20 ter **Riscossione coattiva della tassa.**
- Art. 20 quater **Autotutela**
- Art. 20 quinques **Affidamento della gestione del tributo**
- Art.21 **Norme Finali.**

Allegato 1 – Tariffe

CAPO I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del sopra suolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee.

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.
2. La domanda deve contenere ***le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, la specifica individuazione del bene o del suolo o sottosuolo o soprassuolo pubblico oggetto della concessione, con esatta indicazione della superficie, espressa in metri quadri o lineari, che si intende occupare, la durata dell'occupazione e l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico nonché l'attività che si intende svolgere su detti beni e la esatta descrizione delle opere o dell'impianto eventualmente da realizzare.***
3. ***La domanda deve, inoltre, contenere*** l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni

contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

4. La domanda dovrà essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

5. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge il Comune potrà richiedere a corredo della pratica tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.

6. **Il Comune** potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

7. Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune, dovranno pervenire al Comune stesso almeno giorni **60** prima della ricorrenza.

8. Le domande **di cui al precedente comma 7** pervenute dopo il termine **indicato in detto comma** saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni

1. I competenti uffici comunali hanno sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 3, motivandone il rigetto.

2. Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri degli uffici Comunali interessati (Ufficio Tecnico – Ufficio di polizia Municipale – Ufficio Sanitario – Ufficio Commercio – Ufficio Urbanistica ecc.).

3. Nell'istruttoria della domanda, gli Uffici comunali, in sede di parere, dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, del nuovo codice della strada, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel D. Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazione.

4. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo pubblico e sottosuolo comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

5. Il rilascio del provvedimento di concessione può essere subordinato al preventivo pagamento delle spese di sopralluogo se detta attività, a giudizio insindacabile dell'Ufficio comunale, è necessaria ai fini istruttori ed a presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, per un importo stabilito dall'Ufficio tecnico in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.

6. In luogo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 5 il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi, dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni.

7. Nel caso in cui sarà necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione o della concessione alla stipula di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del concessionario.

8. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per prima la domanda.

9. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande, per quelle presentate nello stesso giorno si procederà mediante sorteggio.

10. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene, Commercio ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. L'atto di concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini previsti dallo stesso atto concessorio e del presente regolamento e non sostituisce gli altri atti

amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

4. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

5. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

6. Le concessioni per l'occupazione permanente del suolo pubblico hanno durata di 20 anni.

7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni.

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via Fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3.L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4.In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 8
Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 9
Decadenza della concessione.

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - realizzazione dell'occupazione e/o l'utilizzazione dell'area e dello spazio concesso in modo difforme dalle prescrizioni dell'atto di concessione;
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - violazioni agli obblighi posti al concessionario dall'atto di concessione
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel disciplinare allegato e violazioni di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
2. La tassa già assolta per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non sarà restituita.

Art. 10
Revoca della concessione.

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 11
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 180 giorni prima della scadenza.

Art. 12
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione di materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

2. Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13
Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, le servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

13bis
Soggetti passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 14
Graduazione della tassa.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. **13** sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^a categoria:

e meglio specificato negli elenchi, suddivisi per categoria, allegati **al presente regolamento di cui ne formano parte integrante** .

Art. 15

Criteria per la determinazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 16

Misurazione dell'area occupata - criteri.

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale che gestisce direttamente il servizio di accertamento e di riscossione della tassa.

2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Art. 17
Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con atto deliberativo di Giunta Municipale in rapporto alle categorie previste dal precedente art. 14. e **in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507**

2. **Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.**

3 **Le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,129 al metro quadrato e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonchè per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.**

Art. 17bis

Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio

1. **La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilita forfetariamente in € 0,645 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente.**

2. **Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45.**

3. **La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.**

Art. 17 ter

Passi carrai- affrancazione dalla tassa

1. **La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.**

2. **In ogni caso, ove i contribuenti abbiano interesse a non utilizzare il passo carrabile, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.**

Art. 18
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio.

4. Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato entro il termine indicato al comma precedente. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, precisando il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

6. I versamenti della tassa sono arrotondamenti all'euro per difetto se la frazione dell'importo da versare non è superiore a € 0,49 ovvero per eccesso se superiore.

7. La tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima non sia superiore a Euro 12,00.

Art. 19
Accertamento e Controllo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Il Comune designa un "Funzionario Responsabile" del tributo, scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

In particolare il Funzionario Responsabile:

a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero c) sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone sgravi e rimborsi;

f) dispone l'annullamento o la revoca, in tutto od in parte, in via di autotutela, degli atti illegittimi;

h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

i) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

**Art.19bis
Interessi**

Sulle somme dovute a titolo di omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa si applica l'interesse al tasso degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

**Art. 20
Sanzioni.**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

2. Per la denuncia indefele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.

4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.

5 Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione abusive (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

**Art. 20 bis
Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsabili sono dovuti gli interessi nella misura del tasso degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento

3. Non si procede a rimborso qualora l'importo da rimborsare sia inferiore Euro 12,00.

**Art. 20 ter
Riscossione coattiva della tassa.**

1. Le somme e le sanzioni indicate negli avvisi e negli accertamenti non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dei predetti atti , sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. Se le somme iscritte a ruolo o pretese con la ingiunzione fiscale, comprensive anche di tributi per annualità pregresse , superano € 2.000,00 e sussistono obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente, il Comune, su documentata istanza del contribuente, può concedere la rateizzazione consentendo il pagamento delle complessive somme dovute con un massimo di 18 rate mensili. In questa ipotesi la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente presenti idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'intero importo rateizzato maggiorato del 10% per recupero di eventuali interessi maturati e per rifusione di eventuali spese sostenute per la esazione del credito. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare di tutte le rate insolute è riscuotibile in unica soluzione sia a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, che a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n .639.

4. La richieste di rateizzazione di cui al precedente comma 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Per inizio di procedura esecutiva si intende la notifica dell'atto di pignoramento , anche se negativo, al contribuente moroso e non rilevano notifiche di atti relativi ad azioni cautelari o conservative.

**Art. 20 quater
Autotutela**

1. Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile del tributo tosap ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.

2. L'ufficio tributi può procedere, in tutto o in parte all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione , nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

3. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

4. Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 20 quinquies Affidamento della gestione del tributo

1. La gestione delle tasse occupazione spazi ed aree pubbliche può essere affidata, secondo quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) con convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

b) con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) in concessione previa procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 21

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo 2° del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ALLEGATO N. 1
AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE

Occupazioni permanenti discipline e tariffe passi carrabili estremi di determinazione della superficie.

1) Occupazioni Permanenti

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alle superfici occupate e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffe:

a) occupazione del suolo comunale

minima per mq.

1	categ. € 32,07
2	categ. € 28,86
3	categ. € 19,24
4	categ. € 9,62

b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui alla lettera a) sono ridotte fino ad un terzo.

minima per mq.

1	categ. € 10,69
2	categ. € 9,62
3	categ. € 6,41
4	categ. € 3,21

c) per le occupazioni per tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%

minima per mq.

1	categ. € 9,62
2	categ. € 8,66
3	categ. € 5,77
4	categ. € 2,89

Per occupazioni permanenti con autovettura adibita a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni la tassa va commisurata alle superfici dei singoli posti assegnati.

2) Passi Carrabili

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da lastroni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intenta a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è ridotta al 50% della tariffa di cui al precedente punto a)

minima per ml.

1	categ. € 16,04
2	categ. € 14,43
3	categ. € 9,62
4	categ. € 4,81

Per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9, la superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Al fine di facilitare l'aggiornamento delle liste di carico della Tosap, per tutti i passi carrabili, anche a raso, eseguiti direttamente dal Comune durante la fase di esecuzione di strade o rifacimento del manto stradale, la concessione si intende automaticamente emessa. Tuttavia l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio tributi i dati anagrafici del soggetto titolare della concessione e i dati inerenti l'ampiezza del passo realizzato.

La tariffa è ridotta al 10% per passi carrabili:

a) costruiti direttamente dal comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultassero non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati del proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, di affinità o da qualsiasi altro rapporto.

minima per ml.

1	categ. € 3,21
2	categ. € 2,89
3	categ. € 1,92
4	categ. € 0,96

b) per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, solo nel caso che espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, viene

rilasciato un apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata dell'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzare di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. non consente alcuna opera, ne l'esercizio di particolare attività da parte dei titolari dell'accesso.

minima per ml.

1	categ. € 3,21
2	categ. € 2,89
3	categ. € 1,92
4	categ. € 0,96

c) la tassa è ridotta al 30% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti

minima per ml.

1	categ. € 9,62
2	categ. € 8,66
3	categ. € 5,77
4	categ. € 2,89

d) sono esenti i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

e) Su istanza del contribuente e previo pagamento del costo vivo del cartello, determinato in base al prezzo, comprensivo di IVA, e fissato dall'aggiudicazione della gara di fornitura, verrà rilasciato il cartello segnaletico dal competente ufficio comunale".

3) Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe.

a) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste nel presente regolamento, in rapporto alla durata dell'occupazione.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

1	categ. €2,38 / 0,099
2	categ. €2,14 / 0,089
3	categ. €1,43 / 0,059
4	categ. €0,71 / 0,030

b) per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 40%

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€1,43 / 0,059**
- 2 categ. **€1,28 / 0,053**
- 3 categ. **€0,86 / 0,036**
- 4 categ. **€0,43 / 0,018**

c) per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) e b) è ridotta di un terzo

*sulla tariffa a)
minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€1,58 / 0,066**
- 2 categ. **€1,43 / 0,059**
- 3 categ. **€0,95 / 0,040**
- 4 categ. **€0,48 / 0,020**

*sulla tariffa b)
minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€0,95 / 0,040**
- 2 categ. **€0,86 / 0,036**
- 3 categ. **€0,57 / 0,024**
- 4 categ. **€0,29 / 0,012**

d) le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%, dove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque, di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime .

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€0,71 / 0,030**
- 2 categ. **€0,64 / 0,027**
- 3 categ. **€0,43 / 0,018**

- 4 categ. **€0,21 / 0,009**

La tariffa è ridotta del 30% per le occupazioni con le autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€1,66 / 0,069**
- 2 categ. **€1,50 / 0,062**
- 3 categ. **€1,00 / 0,042**
- 4 categ. **€0,50 / 0,021**

e) in occasione di fiere e festeggiamenti la tassa è aumentata del 50%:

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€3,56 / 0,148**
- 2 categ. **€3,21 / 0,134**
- 3 categ. **€2,14 / 0,089**
- 4 categ. **€1,07 / 0,045**

f) le tariffe di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

g) sono ridotte dell'80% la tariffa di cui al punto a) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali e sportive.

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€ 0,48 / 0,020**
- 2 categ. **€ 0,43 / 0,018**
- 3 categ. **€ 0,29 / 0,012**
- 4 categ. **€ 0,14 / 0,006**

h) sono ridotte del 50% le tariffe di cui al punto a) per le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia.

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€1,19 / 0,049**
- 2 categ. **€1,07 / 0,045**
- 3 categ. **€0,71 / 0,030**
- 4 categ. **€ 0,53 / 0,022**

i) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

*minima per mq.
giornaliera/ ora*

- 1 categ. **€1,19 / 0,049**

- 2 categ. €1,07 / 0,045
- 3 categ. €0,71 / 0,030
- 4 categ. € 0,53 / 0,022

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

4) Occupazione del sottosuolo o soprassuolo disciplina

a) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere o altri manufatti destinati all'esercizio o alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alla rete stessa, nonché con seggiovie e funivie la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza della strade comunali per la parte di essa effettivamente occupata secondo i seguenti criteri:

minima per km.

- 1 categ. € 148,48
- 2 categ. € 133,63
- 3 categ. € 89,09
- 4 categ. € 44,54

5) Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi

minima

- 1 categ. centro abitato € 49,89
- 2 categ. zona limitrofa € 32,07
- 3 categ. sobborghi zone peri. € 17,82
- 4 categ. frazioni € 8,91

la tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri frazione di mille litri è ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ognuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per

l'occupazione di suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti le superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione art.1, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi

minimi

a) centro abitato	€ 17,82
b) zone limitrofe	€ 11,88
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 8,91

7) Esenzioni

sono esenti dalla tassa:

- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Le occupazioni effettuate da Enti o Comitati in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività sono esenti limitatamente alle aree utilizzate per lo spettacolo o manifestazione.
- b)** le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c)** le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f)** le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) i **passi carrabili d'uso esclusivamente agricolo, indispensabili per l'accesso a case rurali e ai fondi rustici utilizzati dai soggetti persone fisiche aventi diritto alle assicurazioni sociali alla Contribuzione Agricola dell'I.N.P.S. - categoria coltivatori diretti o imprenditori agricoli o titolari di pensione I.N.P.S. - coltivatore diretto o imprenditore agricolo.**